

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2122-ter-A-R

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni in materia di agricoltura

(Già articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002)

(Relatore: **de GHISLANZONI CARDOLI**)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 29 maggio 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2122-ter,

constatato che esso ha ad oggetto anche materie sulle quali il legislatore è recentemente intervenuto,

rilevato che il testo non risulta corredato da una clausola di coordinamento normativo, così come richiesto dall'articolo 79 del regolamento, e che invece essa risulterebbe opportuna soprattutto con riferimento alla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante la delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, in attuazione della quale è stato emanato il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

rilevata la necessità di coordinare il termine per l'emanazione dei testi unici misti nelle materie oggetto di delega, stabilito dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento, con quello individuato dall'articolo 19 del disegno di legge A.C. n. 2579, il quale detta una disciplina transitoria per l'emanazione dei testi unici misti, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, lettera *h-bis*), si chiariscano le finalità della disposizione che include tra le materie oggetto di delega la semplificazione e « l'accorpamento » delle procedure amministrative in materia di immissione in commercio, vendita ed utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti « sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ». La materia in questione è infatti stata delegificata dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica e pertanto dovrebbe precisarsi se la disposizione è volta a rilegificare la materia stessa, ovvero a modificare i principi della delegificazione, qualora l'autorizzazione alla disciplina con regolamento permanga;

all'articolo 1, comma 3, lettera *n*), si chiarisca la finalità della disposizione in considerazione del fatto che una delega legislativa al Governo per il recepimento della direttiva 2000/13/CE è contenuta nell'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, si ribadisce la necessità di definire più compiutamente l'oggetto della delega, stante la genericità dell'attuale identificazione dello stesso nel « completamento del processo di modernizzazione del settore agricolo » e il fatto che i principî e i criteri direttivi sono individuati in due distinti commi, il comma 2 e il comma 3 del medesimo articolo, che sembrano riferirsi ad altrettanto distinti ambiti materiali;

all'articolo 1, comma 2, si elimini il richiamo ai principî e i criteri direttivi dell'articolo 8 della citata legge n. 57 del 2001, inserendo più correttamente il rinvio agli stessi al comma 3 del medesimo articolo.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si ribadisce l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge, secondo quanto previsto dal punto 1, lettera a), della menzionata circolare, al fine di indicare espressamente nel titolo stesso il conferimento di una delega legislativa al Governo;

agli articoli 1, comma 1, ed 1-bis, comma 1, la dizione « il Governo è delegato ad emanare », dovrebbe essere sostituita con la seguente « il Governo è delegato ad adottare », ai sensi di quanto stabilito dal punto 2, lettera d) della citata circolare;

all'articolo 1-bis, comma 2, relativo all'espressione del parere parlamentare, dovrebbe valutarsi l'opportunità di ricorrere alla medesima formulazione utilizzata all'articolo 1, comma 5.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

rilevato che il provvedimento in esame prevede una serie di interventi in ambiti connessi ai settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste,

preso atto che l'articolo 117 della Costituzione, non includendo l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura, e le foreste nell'elenco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato né fra quelle demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, sembra affidare le stesse alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni,

considerato che i settori di intervento interessati dal provvedimento in esame, pur presentando una stretta attinenza funzionale con i settori dell'agricoltura e della pesca, tuttavia rientrano in taluni casi nell'ambito di materie demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali la definizione della procedura mediante la quale le regioni e le province autonome partecipano, nelle materie di loro competenza, alla fase di formazione e di attuazione degli atti normativi comunitari, i rapporti dello Stato con l'Unione europea, l'ordinamento civile, i mercati finanziari, la tutela della concorrenza, la perequazione delle risorse finanziarie, il sistema tributario, la tutela dell'ambiente, la previdenza sociale e l'organizzazione amministrativa dello Stato, e in altri casi nell'ambito di materie che lo stesso articolo 117 della Costituzione, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni quali il commercio con l'estero, la tutela della salute, l'alimentazione e la tutela del lavoro,

ritenuto che i decreti legislativi emanati in attuazione della delega recata degli articoli 1 e 2 dovranno contenere disposizioni connotate da un diverso grado di dettaglio, a seconda che esse vertano in materie di competenza legislativa esclusiva statale o di competenza legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 4, al fine di coordinare e razionalizzare gli strumenti di riordino normativo, valuti la Commissione, l'opportunità della disposizione che è volta a prorogare il termine per l'emanazione di testi unici « misti » in materia di agricoltura, pesca, acquacoltura e foreste di cui all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, al 31 dicembre 2003, tenuto conto che il disegno di legge di semplificazione 2001, già approvato dal Senato, prevede, ai fini del riassetto normativo, il superamento del sistema fondato sui testi unici « misti », stabilendo all'articolo 19, l'abrogazione del citato articolo 7, prevedendo altresì che le procedure eventualmente avviate ai sensi del suddetto articolo per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di semplificazione sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro il 31 dicembre 2002,

al medesimo articolo 1, comma 4, che prevede che i testi unici debbano opportunamente evidenziare le norme in essi raccolte rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, le norme costituenti principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente e « le altre norme vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni » si segnala l'esigenza di chiarire che tale ultimo inciso fa riferimento alle norme eventualmente già vigenti in materie riservate alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, e destinate dunque a conservare efficacia sino all'eventuale adozione di corri-

spondenti disposizioni da parte delle singole regioni, e non anche a nuove disposizioni eventualmente da adottare da parte dello Stato nelle medesime materie, salvo le eventuali ipotesi di esercizio del potere sostitutivo nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « costituzionali delle regioni » siano aggiunte le seguenti: « e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all'articolo 1, comma 3, lettera *l-bis*), siano soppresse le parole da: « anche attraverso » sino a « interregionale ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2122-ter Governo, recante « Disposizioni in materia di agricoltura », come modificato dagli emendamenti approvati in Commissione,

condivisa l'esigenza di coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 226 e 228 del 2001;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, relativi alla previsione di regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte ed all'introduzione di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, specifiche forme di sostegno delle attività agricole operanti in aree di montagna.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di agricoltura » (2122-ter),

considerato che il provvedimento attribuisce, all'articolo 1, una delega al Governo per la modernizzazione del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che coinvolge le competenze della Commissione trasporti per quanto riguarda gli aspetti di disciplina della navigazione connessa con l'attività di pesca;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettere *s*) e *u-quinquies*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia volta ad assicurare che la riforma ivi prevista di taluni articoli del Codice della navigazione avvenga nel rispetto degli *standard* di sicurezza attualmente prescritti dalla normativa vigente.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre un ulteriore principio di delega volto a prevedere regimi fiscali differenziati per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici di particolare pregio;

valuti la Commissione l'opportunità di precisare il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « garantendo la continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che ha attuato in materia agricola i principi posti dalla riforma previdenziale recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge (2122-ter), recante disposizioni in materia di agricoltura;

premesso che l'articolo 1 tratta materie di competenza del Ministero della salute, quali la tracciabilità degli alimenti e in particolare la tracciabilità degli alimenti di origine animale, l'agricoltura biologica e la zootecnia e che appare quindi necessario un coinvolgimento diretto del Ministero della salute;

considerato che l'articolo 2 prevede l'istituzione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità e ciò

richiederebbe il coinvolgimento diretto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «del Ministro delle politiche agricole e forestali» aggiungere le parole «e del Ministro della salute»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, dopo le parole «Il Ministro delle politiche agricole e forestali,» aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.2122-ter, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»;

tenuto conto del parere favorevole espresso, in data 27 febbraio 2002, su un precedente testo del disegno di legge, poi rinviato in Commissione dall'Assemblea;

considerato che l'articolo 1, comma 3, lettera n), contenente i principi della delega per la riforma del settore lattiero-caseario, fa riferimento all'applicazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, a sua volta già oggetto di recepimento, con delega legislativa previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, in base alla legge 10 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001);

sottolineato che l'articolo 27 della legge n. 39 del 2002 prevede che l'attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e al criterio direttivo dell'introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato;

considerata l'opportunità che la disciplina del settore del latte e dei prodotti caseari, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *n*), costituisca oggetto di un provvedimento autonomo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 1, comma 3, lettera *n*), le parole « relativamente all'applicazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 e » siano sostituite dalle seguenti: « in coordinamento con le disposizioni di attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, adottate ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e in applicazione ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
ARTT. 1-20.

.....
.....
.....

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA

ART. 21.

(Disposizioni sul settore agricolo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e con gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai consigli dell'Unione europea concernenti le materie di compe-

b) coordinare ed armonizzare la normativa tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

c) definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito, al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato;

d) ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura e nel settore agroalimentare ed i relativi modelli organizzativi;

e) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo occupazionale del settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

f) prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari, nonché di coordinare i

tenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea ed i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tal fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) disciplinare la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

e) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

f) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità

mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, del settore alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale;

g) rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di tracciabilità obbligatoria e tracciabilità volontaria;

h) favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

i) agevolare la costituzione di efficienti organizzazioni di produttori attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

***g)* coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario e delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli;**

***h)* semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;**

***i)* coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;**

***l)* favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la perma-**

nenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

m) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura;

n) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

o) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

p) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

q) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpate le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

r) agevolare la costituzione ed il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di prevedere l'istituzione

di un sistema flessibile e tale da consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

s) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo ed organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

t) favorire la promozione, lo sviluppo e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

u) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

v) rivedere la normativa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in coordinamento con le disposizioni di attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, adottate ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, come modificato dai regolamenti (CE) n. 1256/1999 del Consi-

glio, del 17 maggio 1999, e n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativi al prelievo supplementare;

z) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

aa) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina ed il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

bb) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

cc) definire organicamente l'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

dd) ridurre, anche utilizzando le notizie scritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli *standard* di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

ee) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;

ff) realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche

del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

gg) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

hh) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata da terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agroforestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

ii) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca ed acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

ll) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il solo compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costitu-

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 22.

(Disposizioni sui macchinari agricoli).

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i macchinari agricoli i benefici possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, deve essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti».

zione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

6. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Soppresso.

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, un decreto legislativo recante la revisione della disciplina in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le modifiche conseguenti all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà ed alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;

b) rivedere la disciplina relativa al comitato di valutazione degli organismi di controllo ed agli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere che:

1) il comitato di valutazione degli organismi di controllo venga integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato ed alle regioni;

2) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;

3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di con-

trollo sull'intero territorio nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla *European Co-operation for Accreditation* (EA) o, a livello internazionale, dall'*International Accreditation Forum* (IAF);

4) l'attività di vigilanza venga disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarietà;

5) vengano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;

6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, venga abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;

7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è trasmesso anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

ART. 3.

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche).

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia delle spese di ricerca ammissibili »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta »;

c) dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

« *2-ter.* Il Fondo di cui al comma *2-bis* è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma *2-bis* »;

d) al comma 5, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma *2-bis* ».

ARTT. 23-28.

.....
.....
.....

€ 0,52



14PDL0028220